

# **ESAMI DI STATO 2021 (CNPI 03 ago. 21)** **per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale**

**Ordinanza n. 222 del 22 luglio 2021, pubblicata in Gazz. Uff. il 27 luglio 2021, 4° Serie speciale, n. 59.**

- L'art. 2 comma 3 secondo capoverso dell'ordinanza, prescrive che:

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 ... è da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021” (questo termine è stato già prorogato al 31 dicembre 2021 con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 art. 1).

Inoltre, all'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 2, ha stabilito in carattere grassetto che “Sono ammessi all'esame di Stato (di) tutti coloro che abbiano conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro la fine del periodo transitorio (28 maggio 2021 \*) ovvero entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del sopracitato decreto legge 29 marzo 2016, n. 42”.

(\*) TALE TERMINE DEVE INTENDERSI SUPERATO IN VIRTU' DELLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024 DELLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO PREVISTA DALLA L.89/2016 PER L'EFFETTO DELL'ART.55 BIS DEL DL 77/2021

- All' art. 2 comma 4 il Ministero dell'Istruzione richiama l'art. 6 comma 4 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22. conv. con modif. con legge 6 giugno 2020, n. 41, con ciò ritenendo comunque assolto il tirocinio.

Infatti la norma in questione stabilisce che “Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati .. (Omissis)

## **Requisiti di ammissione**

**- Diplomati 2021: Non possono sostenere l'esame IN QUESTA SESSIONE**

**- Diplomati NEL 2020:**

**Periodo praticantato valutabile**

**Dal giorno successivo al conseguimento del diploma fino al giorno precedente la data fissata per la prima prova**

**Corso di 40 ore (che vale 6 mesi di tirocinio)**

**Si può comunque beneficiare nell'assolvimento del periodo di praticantato tra il 9 marzo 2020 e**

il giorno precedente la data prevista della prima prova (art. 2 co.3)

## **Diplomati FINO AL 2019**

**Periodo praticantato valutabile**

**Dal giorno successivo al conseguimento del diploma fino al giorno precedente la data fissata per la prima prova**

**Si può comunque beneficiare nell'assolvimento del periodo di praticantato tra il 9 marzo 2020 e**